

Schema di contratto

Relativo all'acquisto di n. _____ autobus extraurbani usati classe di emissione Euro VI,

L'anno **2026** il giorno __ del mese di _____

tra

l'**Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.** (nel seguito indicata come AST S.p.A. o Stazione Appaltante) -codice fiscale/P.IVA 03573940834 - in persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ in qualità di Presidente del CdA dell'AST S.p.A., domiciliato per la carica in Palermo, via Caduti senza Croce n. 28

e

la società _____ (nel seguito indicata come Affidatario) rappresentata da _____ in qualità di _____, con sede legale in _____, P. IVA _____.

Premesso che:

la procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del ___/___/___ si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto e documenti contrattuali)

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di n. ____ autobus per il servizio extraurbano, in classe ____, usati, emissione Euro VI, in tabella riportati:

MARCA	MODELLO	ANNO	TELAIO	PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA)

L'Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le prestazioni avendo massima cura e diligenza e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita. L'esecuzione del contratto dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dagli elaborati, dalla documentazione di gara, dal presente contratto, dall'offerta presentata e secondo le disposizioni normative vigenti.

Le premesse e tutti i documenti di seguito elencati, anche nel caso essi non siano materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico Prestazionale con suoi allegati;
- Offerta tecnica ed economica del contraente prodotta in sede di gara;
- Verbale di sopralluogo sottoscritto tra le Parti.

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'AST S.p.A.

L'esecuzione del presente Contratto è dunque regolata:

- dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AST S.p.A. e l'Affidatario;
- dal D.lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
- dal Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 (Importo contrattuale e pagamenti)

L'importo del Contratto ammonta complessivamente ad € _____ in lettere _____ secondo quanto offerto dalla ditta _____ e secondo quanto disciplinato dagli atti di gara.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 224/2007 - "Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni", l'Affidatario ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il pagamento avverrà come previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, previa verifica della regolarità contributiva, precisamente:

- 20% quale acconto per le forniture richieste a seguito della firma del contratto;
- 80% a saldo, a seguito della consegna.

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori come previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 e ss.mm.ii.

Al fine di una corretta ricezione delle fatture medesime è essenziale indicare nei campi all'uopo predisposti i dati identificativi afferenti al contratto di seguito indicati:

- ✓ Unità Organizzativa: Direzione Generale
- ✓ Codice Univoco Ufficio: _____
- ✓ CIG: _____
- ✓ Oggetto del contratto: Acquisto di n. _____ autobus per il servizio extraurbano, in classe ____, usati, classe di emissione Euro VI – Lotto n. _____

I pagamenti, se d'importo superiore ad € 5.000,00 al netto dell'I.V.A., sono subordinati, inoltre, alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione), come modificato dalla l. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

Sull'importo del corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'AST S.p.A. a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente bancario dedicato dell'Affidatario secondo quanto riportato nella Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà relativa alla Tracciabilità dei Flussi finanziari allegata al presente atto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Affidatario o di quella delegata ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere notificata all'AST S.p.A. entro sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: _____. In difetto di tale notificazione l'AST S.p.A. è da ritenersi esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti già eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state pubblicate a norma di legge.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi.

Art. 3 (Consegna e Penali)

La consegna dovrà avvenire entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Le penali rimangono stabilite in conformità a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico Prestazionale cui si fa espresso rimando e saranno applicate previa contestazione di addebito all'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. le penali, in ogni caso, non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo del contratto, limite oltre il quale l'AST S.p.A. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatta salva ogni altra azione a tutela e per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 4 (Responsabilità per infortuni e danni)

Non è richiesta una polizza per infortuni e danni.

Art. 5 (Cessioni di credito)

In conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 12 del Codice, sono consentite le cessioni di credito che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all'AST S.p.A. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ove non espressamente riportato sull'atto di cessione l'Affidatario dovrà comunicare al cessionario il numero di CIG relativo al presente Contratto che dovrà essere indicato sugli strumenti di pagamento.

Il cessionario assume l'obbligo di utilizzare conti correnti dedicati come pure di anticipare all'Affidatario i pagamenti sui conti correnti dedicati di quest'ultimo riportando il CIG del presente Contratto.

L'AST S.p.A. può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili in base al presente contratto. Qualora si contravvenga a quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto.

Art. 6 (Divieto cessione del contratto e subappalto)

La disciplina del subappalto è regolata dall'articolo 119 del Codice e dalle relative disposizioni di cui al Capitolato. Gli eventuali contratti tra l'Affidatario e il subappaltatore dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136, identificata con il CIG _____.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'AST S.p.A. ed alla Prefettura o Ufficio territoriale di governo della provincia di Palermo della notizia di eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla normativa vigente.

Salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice è fatto divieto all'Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma e a pena di nullità, tutto o parte del contratto.

Art. 7 (Obblighi di riservatezza e di segretezza)

È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'AST S.p.A.

I dati forniti all'Affidatario devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento. Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

Art. 8 (Obblighi di comunicazione)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 l'Affidatario si obbliga, anche contrattualmente, a comunicare tempestivamente all'AST S.p.A.:

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di presentazione dell'offerta se trattasi di società di capitali o consorzio.

Art. 9 (Garanzia definitiva)

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle somme pagate in più, l'Affidatario ha costituito apposito deposito cauzionale ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. n. 36/2023 mediante polizza fideiussoria n. _____ prestata dalla Società _____, iscritta negli elenchi delle imprese autorizzate ad operare nel ramo assicurativo, fino alla concorrenza di € _____, corrispondente all'ammontare del deposito cauzionale richiesto di cui al presente atto. L'importo della cauzione può essere ridotto nei casi e nella misura previsti dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023.

L'importo della garanzia è determinato tenuto conto dell'importo a base d'asta decurtato del ribasso offerto.

L'AST S.p.A. si obbliga, da parte sua, ad autorizzarne lo svincolo alla consegna degli autobus.

Art. 10 (Polizza di responsabilità civile professionale)

Non è richiesta la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile professionale.

Art. 11 (Recesso)

L'AST S.p.A. ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal dall'art. 68 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il Contratto, stipulando un nuovo contratto con altro operatore economico che sia costituito ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati a quanto

ancora da eseguire. In tal caso l’Affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 12 (Risoluzione contrattuale)

Fatte salve le previsioni dell’art. 121 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l’AST S.p.A. può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 122, comma 1 del decreto medesimo.

Ai sensi dell’art. 122, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l’AST S.p.A. risolve di diritto il presente Contratto nei seguenti casi:

- quando nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta la decadenza dei requisiti di capacità soggettiva ed oggettiva;
- quando nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti pubblici.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:

- cessione totale o parziale del contratto;
- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- violazione degli obblighi e degli impegni anticorruzione, debitamente accertati dall’AST S.p.A. e fatte salve le altre sanzioni previste da ulteriori norme di legge;
- intervenuto causa ostativa in materia di informazioni e comunicazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

L’AST S.p.A. ha diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l’Affidatario sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti casi:

- ripetuta o grave inosservanza delle clausole dell’accordo e/o contrattuali, e in particolare di quelle riguardanti ritardo nella consegna delle prestazioni, richiesta di revisione delle prestazioni;
- per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non autorizzato;
- applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale.

L’AST S.p.A. si riserva di risolvere il contratto qualora, dalla consultazione del FVOE, emergano elementi che rappresentino causa di esclusione automatica così come previsto dall’art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’AST S.p.A. ad avviare azione di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento contrattuale.

Art. 13 (Codice di comportamento)

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 l’impresa affidataria e i collaboratori della stessa che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti della Stazione Appaltante, per quanto compatibili, nonché del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’impresa si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 14 (Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

Nell’esecuzione del contratto, l’impresa affidataria si obbliga ad adottare ogni provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro e per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.

Ogni responsabilità in caso di infortuni, intesa nel modo più ampio, ricadrà pertanto solo ed esclusivamente sull’impresa appaltatrice.

L'ente è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale, verso terzi, per infortuni e danni diretti ed indiretti che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque sia la natura e la causa di essi

Art. 15 (Oneri fiscali e registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a carico della parte richiedente (art. 6 DPR 26/04/1986, n. 131).

L'Affidatario dichiara a tutti gli effetti di legge che la cessione di beni e la prestazione vengono effettuate nell'esercizio d'impresa - ex art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 - e che, pertanto, esse, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, la quale resta, invece, a carico dell'AST S.p.A.

Art. 16 (Riserve e contestazioni)

Nel caso l'Affidatario intenda far valere pretese derivanti da riscontrate difformità rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'Affidatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Affidatario ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. del 07 marzo 2018, n. 49. Ove l'istanza dell'Affidatario non sia accolta e si proceda tardivamente all'emissione dell'ordine di fornitura, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al successivo comma 14 del richiamato D.M. Tale facoltà può esercitarsi qualora il ritardo non superi la metà del termine utile contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del codice il risarcimento del danno dovuto all'affidatario è quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. citato.

Qualora, iniziata la prestazione, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Eventuali ulteriori contestazioni da parte dell'Affidatario insorte nel corso dell'esecuzione dell'incarico potranno essere formulate con le modalità ed i tempi previsti, a pena di decadenza, nel precedente articolo 3 (penali).

Art. 17 (Risoluzione di controversie)

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, di cui all'art. 210 del D. Lgs. N. 36/2023, saranno attribuite alla competenza esclusiva del foro di Palermo.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'impresa affidataria dall'obbligo di proseguire la prestazione e, pertanto, ogni sospensione sarà ritenuta illegittima.

È esclusa la clausola arbitrale ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D. Lgs. N. 36/2023.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

Si dà atto che la fornitura in oggetto comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'Ente, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per L.;

- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016;
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'Ente e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di L. per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è responsabile limitatamente alle attività oggetto del presente contratto in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'Ente dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub – responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione;
- l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR;
- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per L., tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita; n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 19 (Rinvio normativo)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme contenute nel d.lgs. n. 36/2023, negli atti attuativi e nel codice civile.

Art. 20 (Condizione risolutiva)

Il presente atto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art.92, comma 3 del D.lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii., da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 94 dello stesso decreto, nel caso pervengano all'AST S.p.A. informazioni dalle Prefetture competenti circa la sussistenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al medesimo Decreto.

Il presente contratto, che si compone di n. __ pagine intere, oltre le firme, è redatto su supporto informatico non modificabile e sottoscritto dalle parti mediante la firma digitale. Lo stesso s'intende stipulato presso la sede dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. sita in via Caduti senza Croce n. 28 – 90146 Palermo ed acquisisce validità a decorrere dalla data di apposizione della firma da parte del Presidente del CdA dell'AST S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Contraente

Il Committente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della Società _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Contraente dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il Contraente

Il Committente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.